

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A**

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 92/A del 24 novembre 2025;
- preso atto delle nuove attività delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico;
- ritenuto pertanto opportuno introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF, che istituisce e disciplina la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di introdurre il comma 5 dell'art. 25 ter delle NOIF come da allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 25 ter

#### La Divisione Calcio Paralimpico

1. La Divisione Calcio Paralimpico è inquadrata nella F.I.G.C., Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. La Divisione Calcio Paralimpico esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitele dalla Federazione ed assolve, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad essa demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina delle competizioni calcistiche per atleti con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse.

2 bis. La Divisione Calcio Paralimpico esercita altresì le funzioni amministrative e di gestione tecnica, organizzativa e formativa delle attività calcistiche paralimpiche delegate alla F.I.G.C. dal Comitato Italiano Paralimpico. A tal fine, la F.I.G.C. garantisce il rispetto dei principi e delle direttive del Comitato Italiano Paralimpico e del Comitato Paralimpico Internazionale per quanto attiene alle suddette attività.

2 ter. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico.

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni emanate dal Comitato Italiano Paralimpico per le attività di cui al comma 2 bis, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio organizzate dalla Divisione, qualificato come tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

**5. È istituita presso la Divisione la Commissione Medico - Scientifica della Divisione Calcio Paralimpico.**

**La Commissione è formata da un Coordinatore e da almeno quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.**

**Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.**

**La Commissione ha il compito di:**

- a) assicurare la conformità delle diagnosi funzionali degli atleti partecipanti alle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico, rispetto alla pratica delle specifiche discipline previste, garantendone la compatibilità con le condizioni fisiche.**

- b) fornire consulenza tecnico – medica scientifica in materia di tutela della salute, prevenzione degli infortuni, protocolli sanitari e gestione delle emergenze, vigilando sull'applicazione delle norme mediche durante allenamenti, competizioni e manifestazioni ufficiali;**
- c) curare e/o supervisionare i processi di classificazione funzionale, assicurando che l'assegnazione alle categorie di gioco avvenga secondo criteri uniformi, trasparenti e conformi alle normative federali e internazionali.**